

## XI Commissione - Resoconto di mercoledì 20 febbraio 2002

### Disposizioni in materia di agricoltura.

#### C. 2122-ter Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Daniele GALLI (FI), *relatore*, rende un supplemento di relazione ad integrazione di quella svolta nella seduta del 19 febbraio 2002, mettendo a disposizione dei colleghi un testo scritto (*vedi allegato 4*).

Ad integrazione della proposta di parere già delineata nella precedente seduta, propone di inserire un'ulteriore osservazione relativa al regime fiscale dei prodotti tipici, recependo le indicazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 17.20.**

#### ALLEGATO 4

### Disposizioni in materia di agricoltura (C. 2122-ter Governo).

#### CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL DEPUTATO DANIELE GALLI

Il processo di modernizzazione del settore agroalimentare contenuto all'interno del disegno di legge in discussione, che conserva la natura di un provvedimento collegato alla finanziaria recentemente approvata, costituisce un caposaldo per il rilancio dell'intera economia italiana. Non vi è dubbio infatti che un settore primario quale l'agricoltura, che ha rappresentato da sempre una delle priorità e delle istanze politiche decisionali in sede europea, riveste un ruolo fondamentale per il nostro tessuto imprenditoriale e quindi occupazionale e pertanto, tale provvedimento s'inserisce in quella giusta direzione che mira a creare nuove condizioni per incrementare lo sviluppo e la sicurezza agroalimentare e sostenere il comparto delle piccole e medie imprese legate al settore. Nel quadro programmatico che avvia e completa il processo di modernizzazione e che non riguarda solo l'agricoltura, ma anche della pesca e dell'acquacoltura, attraverso l'uso di uno o più decreti legislativi (in coerenza con la normativa comunitaria) che saranno emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rileviamo fra i provvedimenti più significativi all'articolo 21, quelli che sostengono il comparto delle imprese agricole, attraverso una serie di misure tendenti a semplificare gli adempimenti contabili e amministrativi; nonché la riforma della legge 16 marzo 1988 n. 88 e successive modificazioni in tema di accordi interprofessionali e dei contratti di coltivazione e vendita. Da evidenziare inoltre, che oltre alla definizione di nuovi strumenti finanziari, assicurativi e di garanzia del credito per sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi del mercato, così come discusso nella seduta precedente, si è previsto di favorire la fuoriuscita delle imprese agricole dalle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi e straordinari. Un maggiore coinvolgimento dei giovani in agricoltura, (incentivando l'emersione dell'economia irregolare e sommersa) e la ridefinizione del sistema della programmazione negoziata anche nel settore agroalimentare, al fine di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli attraverso la partecipazione diretta del Ministero delle politiche agricole e forestali, insieme ad una serie di misure innovative inserite alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 21, concernenti strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione del sistema agroalimentare italiano con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e biologici anche al fine di favorirne l'internazionalizzazione anche della pesca dell'acquacoltura e dello sviluppo rurale, completeranno la valenza di tale provvedimento che permetterà di essere il volano efficiente e come detto moderno per l'economia del settore e non solo. Per il comparto legato alla pesca, da rilevare oltre ad una serie di riforme legislative che s'inseriscono in un quadro normativo di trasferimento alle Regioni di funzioni in materia di pesca e acquacoltura, la riforma del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, istituito dalla legge del 5 febbraio 1992 n. 72, il cui fine è quello di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o avversità meteorologiche. La semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché la riduzione degli obblighi fra le imprese ittiche e la P.A., attraverso una serie di riforme legislative, rappresenterà anche in questo caso un processo liberatorio, per migliaia di imprese sommerse da decenni da vincoli e adempimenti fiscali inutili e dannosi.

L'articolo 22, si collega completando l'articolo 4 del decreto-legge n. 279 del 2000, poi convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, migliorando in tema di erogazioni dei contributi per gli interventi urgenti a favore delle zone della Calabria, danneggiate dalle calamità idrogeologiche del settembre ed ottobre 2000. Infatti, nell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000, che individuava le disposizioni inerenti all'erogazione dei contributi, si stabilisce che per i macchinari agricoli, sono inclusi corrispondenti beni nuovi e soggetti pertanto a usufruire di tali agevolazioni statali. Il calcolo del valore di tali beni, deve essere effettuato detraendo il valore rottamato dei beni sostituiti, al fine della determinazione del contributo statale da erogare.

Gli interventi in favore dell'agricoltura, non si esauriscono nelle misure su esposte e che costituiscono un'autentica rivoluzione in tema di ammodernamento del settore. Infatti, nell'articolo 22-bis del presente provvedimento che stiamo esaminando, vi è l'istituzione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, con i contributi statali già inseriti nella Finanziaria del 2000 per 7,5 milioni di euro, con il compito di programmare i finanziamenti di programmi annuali, nazionali e regionali per la ricerca in materia di agricoltura biologica e in materia di sicurezza e della salute degli alimenti, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Il

Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità inoltre, sosterrà lo sviluppo mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che stabiliranno un metodo differente di produzione, mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per promuovere l'agricoltura biologica. Saranno coinvolte anche le Regioni, in quanto nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, gli assessori all'agricoltura regionali proporranno programmi al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno. E la somma di 1 milione di euro sarà destinata al funzionamento del Comitato di controllo per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano. In definitiva, questo provvedimento potenzia e rilancia tutto il comparto delle imprese interessate, deluse e amareggiate per troppi anni da un sistema fiscale decisamente penalizzante e da un sostegno economico modesto, spesso mai giunto ai diretti interessati, con l'aggravante delle avversità causate anche da eventi di calamità idrogeologiche che certamente non hanno favorito lo sviluppo. Le misure contenute all'interno degli articoli sono dunque importanti e tracciano un sentiero virtuoso per il quale il settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura non potrà che giovarsene.

#### ALLEGATO 5

#### **Disposizioni in materia di agricoltura (C. 2122~~ter~~ Governo).**

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'XI Commissione,  
esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre un ulteriore principio di delega volto a prevedere regimi fiscali differenziati per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici di particolare pregio; valuti la Commissione l'opportunità di precisare il criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «garantendo la continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146».